

# TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

## 1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, commi 2,6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadro di superficie - (tariffa base):

**Durata: - per anno solare** € 16,00  
**- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese** € 1,60

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

**Durata: - per anno solare** € 32,00  
**- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese** € 3,20

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

## 2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ARTT. 13 E 7 COMMI 2, 6 E 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

**Durata: - per anno solare** € 16,00  
**- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese** € 1,60

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

- per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
- per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.00 Kg.	€ 100,00
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.00 Kg.	€ 70,00
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 35,00

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette vengono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art.7, comma 7 del D.Lgs. n.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli Agenti autorizzati.

### 3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.14 commi 1,2 e 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

<b>Durata: - per anno solare</b>	<b>€ 64,00</b>
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 6,40

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

#### 4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art.14 commi 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

**Durata: - per ogni giorno** € 5,00

**per durata superiore a trenta giorni si applica:**

- per i primi trenta giorni la tariffa per giorno di € 5,00
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 2,50

#### 5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art.15, comma 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: € 16,00

#### 6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15 comma 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: € 100,00

#### 7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art.15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 50,00

#### 8. PUBBLICITA' VARIA (art.15,c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 50,00

#### 9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15.c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 10,00

## **10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art.16)**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art.16.

## **11.ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art.17)**

Sono esentri dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art.17.

## **12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art.7)**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art.7 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art.7.

## **13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt.8 e 9)**

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt.8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

## **14. SANZIONI (artt.23 e 24)**

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessati e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt.23 e 24 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt.23 e 24.

# **PARTE II- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **1. MISURA DEL DIRITTO (art.19)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:
  - per i primi 10 giorni **€ 2,00**
  - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **€ 1,00**
- 1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della /e maggiorazione/ i corrisponde al diritto totale dovuto.

## 2. AFFISSIONI D'URGENZA (art.22,c.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 30,00 per ogni commissione.

## 3 .RIDUZIONE DEL DIRITTO (art.20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art.20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art.20.

Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il terzo comma dell'art.47 della legge 8 giugno 1990, n.142, con voto unanime la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.